SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 882)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRAZIOLI, BOMBARDIERI, DE ZAN, BORZI, DEL NERO, MANENTE COMUNALE, DELLA PORTA, LAPENTA, ME-LANDRI, PATRIARCA, SANTALCO, ROMEI, SAPORITO, CACCHIOLI, D'AMICO, RIGGIO, MEZZAPESA e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti

Onorevoli Senatori. — Come è noto, la sordità grave dalla nascita o dalla prima infanzia comporta impedimento ad apprendere la parola parlata e quindi la madre lingua, attraverso la via naturale dell'udito. I sordomuti sono appunto i sordi gravi divenuti tali in età prelinguale, i quali non possono riuscire ad udire la parola per la perdita uditiva particolarmente elevata nella frequenza della voce umana, neanche se protesizzati.

Questa minorazione invisibile è ritenuta gravissima anche dalle organizzazioni internazionali per le conseguenze traumatiche e disorganizzanti sul piano psicologico che essa comporta. Le Agenzie delle Nazioni Unite considerano la sordità prelinguale fra le più gravi minorazioni della moderna società e hanno posto all'attenzione dei Governi e delle organizzazioni internazionali il problema delle « barriere della comunicazione » ritenuto non meno importante di quello delle « barriere architettoniche ». Mentre queste ultime infatti « isolano dalle cose » quel-

le della comunicazione « isolano dalle persone »: impediscono il normale sviluppo della personalità, compromettono seriamente la partecipazione attivita all'ambiente sociale, isolano categoricamente da tutti gli stimoli che provengono dal mondo attivo e delle comunicazioni di massa.

I sordomuti infatti, anche se ben istruiti, rimangono completamente isolati nei rapporti sociali tutti presieduti nella nostra società dalla comunicazione verbale e da sistemi di trasmissione del pensiero attraverso il linguaggio parlato, il suono o il rumore, che emarginano sempre più chi non ha avuto il dono dell'udito dalla nascita.

Alcune persone udenti sensibili, le quali con grande sacrificio trovano il tempo neneccario, parenti di sordomuti (genitori, figli, fratelli o fraterni amici) da molti anni aiutano quotidianamente il loro congiunto in qualità di interpreti, l'accompagnano per il disbrigo di pratiche di ogni genere (legali, amministrative, mediche) e i più devoti gli

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consentono con il loro ausilio di partecipare a conferenze, dibattiti e spettacoli. Altrettanto fanno contro relativo compenso orario, particolarmente costoso, alcune persone che per la loro professione si sono abituate o specializzate a conversare con i sordi.

Il sordomuto quindi per poter vivere in modo appena sufficiente sul piano umano e sociale ha bisogno di un familiare o di altra persona esperta che possa fungere da interprete sia per le relazioni interpersonali, sia soprattutto per poter partecipare a riunioni, conferenze o incontri dei non sordi. Ha bisogno di apparecchiature (video-registratori, video-lettori, telefoni scriventi, video-cassette, ecc.) per ricevere informazioni e aggiornamenti culturali ed evitare l'analfabetismo di ritorno.

L'interprete personale e questi strumenti sono per il sordomuto indispensabili sussidi per la sua promozione umana e sociale e perchè esso possa rompere l'isolamento dalle altre persone, ma rappresentano un costo elevatissimo anche per i sordomuti collocati al lavoro che vedono falcidiato in gran parte il loro salario.

Il presente disegno di legge vuole appunto portare all'attenzione degli onorevoli senatori la grave situazione dei sordi gravi prelinguali (sordomuti) derivante, come esposto, dai costi sempre più elevati che essi devono sostenere per vivere dignitosamente nell'attuale società dell'ascolto uditivo presieduta dalle cosiddette comunicazioni sociali, ed estendere ai sordomuti l'indennità di accompagnamento già concessa con la legge 22 dicembre 1979, n. 682, all'altra categoria di minorati sensoriali, i ciechi civili.

I sordomuti beneficiari dell'indennità prevista nel presente disegno di legge ammontano a circa 16.000 unità.

Infatti gli attuali beneficiari della pensione di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono circa 14.000 e si prevede che i minori aventi diritto non superino le 2.000 unità.

Nel richiamarci all'articolo 3 della Carta costituzionale e valutata la necessità di venire incontro ai bisogni dei sordomuti italiani siamo certi che il Senato della Repubblica approverà con la massima urgenza il presente disegno di legge, che costituisce un atto di equità verso una categoria tanto benemerita.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa un'indennità di accompagnamento non reversibile al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1º gennaio 1980, elevato a lire 180.000 mensili con decorrenza dal 1º gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili a partire dal 1º gennaio 1982.

Dal 1º gennaio 1983 detta indennità viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella *E*, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa, a partire dal terzo anno di età, ai sordomuti minori di 18 anni riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie previste dagli articoli 3 e 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo decorre dalla data 1° gennaio 1980 per i sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile con l'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Gli altri sordomuti, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, devono presentare domanda ad essere sottoposti alla visita di accertamento prevista dagli articoli 3 e successivi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Per i minori di anni 18, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, la domanda per gli accertamenti sanitari, presso le commissioni di cui

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma precedente, è prodotta da chi ne cura gli interessi.

Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.